

STATUTO
"EUROIMMOBILIARE S.R.L."

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

1) E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale **"EUROIMMOBILIARE S.R.L."**.

ARTICOLO 2 SEDE

1) La Società ha sede in Comune di SCAFATI (SA) alla Via Nuova San Marzano- Traversa Oliva n. 1.

ARTICOLO 3 DURATA

1) La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (due-milatrenta) e potrà essere prorogata, una o più volte, ed anche anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4 OGGETTO

- 1) La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- a) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni e fabbricati (urbani, rustici, sportivi ed industriali) nonché aziende commerciali ed agricole, ovunque siti;
 - b) la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari e la trasformazione di terreni agricoli incolti;
 - c) in genere qualsiasi operazione commerciale, industriale, informativa e di promozione, nonché ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.
- 2) La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi.
- 3) Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 5 DOMICILIO DEI SOCI

- 1) Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori nonché, se esistenti, dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello indicato nel Registro delle Imprese. I soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica.
- 2) È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 6 CAPITALE

- 1) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero), ed è diviso in quote ai sensi di legge.
- 2) In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464 comma 3 cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
- 3) In caso di aumento di capitale a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute alla data in cui l'aumento è stato deliberato; i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste non sottoscritte. Il diritto di sotto-

scrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

- 4) Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate agli altri soci, a meno che la decisione di aumentare il capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale non lo consenta.
- 5) In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, la delibera può consentire, determinandone le modalità, la sottoscrizione dell'aumento agli altri soci o ai terzi.
- 6) La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

ARTICOLO 7 PARTECIPAZIONI

- 1) Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge e si presumono di valore proporzionale ai conferimenti. I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 2) Spetta ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese la prelazione in ipotesi di trasferimento delle quote o di parzialità esse per atto tra vivi. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualunque atto di alienazione della quota nella più ampia accezione del termine, sia in piena che in nuda proprietà, e quindi oltre alla vendita a puro titolo esemplificativo i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, nonché la costituzione di diritti di qualunque genere sulla stessa e ogni altro contratto sinallagmatico anche con prestazione infungibile.
Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente e le condizioni della cessione, tra le quali in particolare il prezzo convenuto e le modalità di pagamento.
Il/I socio/i interessato/i all'esercizio del diritto di prelazione dovrà/anno comunicare al socio cedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare in proporzione alla propria partecipazione sociale la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le parti della quota per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci.
- 3) Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato l'intenzione di valersene.
- 4) Nel caso in cui più soci destinatari dell'offerta esercitino il

dirittodiprelazione, le quote saranno ripartite tra gli stessi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni al capitale della Società.

- 5) Qualora nella comunicazione sia indicato un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
- 6) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
- 7) Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione è richiesto il gradimento di tutti i soci che devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi col loro voto favorevole.

In nessun caso i soci potranno cedere alcuna partecipazione da loro detenuta nella Società né collettivamente né singolarmente senza il gradimento di tutti i soci.

I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione che deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi trenta giorni. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento non si intende concesso. Qualora il gradimento venga negato spetta al socio il diritto di recesso nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 7 BIS

- 8) Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può alienare la partecipazione con effetto verso la Società.
- 9) In caso di morte di uno dei soci, gli altri hanno facoltà di decidere se liquidare la partecipazione sociale agli eredi del socio defunto, ovvero continuare la società con uno o più eredi. In caso di mancata continuazione, spetta agli eredi il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale determinata ai sensi di legge.

ARTICOLO 7BIS RECESSO

- 1) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della predetta decisione. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

- 2) Nella comunicazione del recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso. In mancanza le comunicazioni vengono effettuate presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società; da tale data i diritti amministrativi e di voto del socio receduto non possono essere esercitati e la sua partecipazione non è computata ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel presente statuto. Il recesso non può essere eser-

citatoe, segìa esercitato, èprivodiefficaciase, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

- 3) Il socio che recede dalla società ha diritto ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione secondo le modalità e i termini previsti nei commi terzo e quarto dell'articolo 2473 del codice civile nonché dall'articolo 2473 bis del codice civile.

ARTICOLO 7TER ESCLUSIONE

- 1) Possono essere esclusi dalla Società i soci che:
 - esercitino per conto proprio o altrui, senza il consenso degli altri soci, un'attività concorrente con quella della Società o partecipino come soci illimitatamente responsabilialtra società concorrente;
 - siano dichiarati falliti, interdetti, inabilitati o condannati per una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- 2) L'esclusione deve essere decisa da una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale, non computandosi nel numero il socio escludendo. La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e avrà effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo che, entro tale termine il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.
- 3) La partecipazione del socio escluso sarà rimborsata in proporzione al patrimonio sociale.

ARTICOLO 8 DECISIONE DEI SOCI

- 1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la loro revoca;
 - c) la nomina nei casi previsti dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la loro revoca;
 - d) le modificazioni del presente Statuto;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- 2) Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA

- 1) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 8 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-

legiale.

- 2) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 3) L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o alla propria residenza.
- 4) Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
- 5) L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In tal caso, se l'organo amministrativo non provvede alla convocazione entro il termine di un mese dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata con le medesime modalità dal e/o dai richiedente/i.
- 6) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età a seconda del sistema amministrativo prescelto, ed in loro assenza, dalla persona designata dall'assemblea medesima. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Tale nomina non è necessaria quando interviene un Notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
- 7) A ciascun socio regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese spettano il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non ha diritto di voto.
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, osservato il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

8) L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, salvo le diverse maggioranze previste dalla legge dal presente Statuto.

Dovranno essere adottate con modalità assembleare e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (sette per cento) del capitale sociale, le delibere aventi ad oggetto:

- 1) acquistare, sottoscrivere, cedere, permutare o trasferire ad altro titolo partecipazioni e/o interessenze in società e imprese, ivi compreso esercitare, acquistare o rinunciare a diritti di opzione o prelazione relativi a partecipazioni e/o interessenze in società e imprese;
- 2) acquistare e vendere in qualsiasi forma, aziende e rami d'azienda e sottoscrivere contratti di affitto di aziende e rami di azienda;
- 3) acquistare, vendere o permutare beni immobili e diritti reali immobiliari e stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare;
- 4) vendere, permutare o cedere a titolo definitivo a terzi la proprietà o altri diritti su cespiti aziendali di qualsiasi valore.
- 5) sottoscrivere contratti preliminari ovvero proposte irrevocabili di acquisto o vendita aventi ad oggetto uno degli elementi di cui ai precedenti punti da (a) a (d) compresi;
- 6) assumere finanziamenti a medio e lungo termine;
- 7) concedere, o rinunciare a, finanziamenti, fidejussioni o altre garanzie personali;
- 8) concedere, o rinunciare a, garanzie reali sui beni immobili della Società;
- 9) acquistare beni e servizi, del valore per singolo acquisto, superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- 10) determinare e erogare gli emolumenti agli organi sociali e compensi al management della società;
- 11) assumere e licenziare dipendenti con funzioni dirigenziali;
- 12) sottoscrivere contratti di consulenza con consulenti esterni (a) che comportino per la Società un costo annuo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto, ovvero (b) aventi, contemporaneamente, durata superiore all'anno e che comportino per la Società un costo rapportato su base annua superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto;
- 13) effettuare investimenti materiali ed immateriali per importi che comportino una spesa eccedente complessivamente Euro 20.000,00 (ventimila/00) per anno;
- 14) costituire società nelle quali la Società detenga una partecipazione di qualsiasi ammontare ovvero di joint venture e l'assunzione di interesse

- nze; assunzione di debiti superiori alla somma di Euro
20.000,00 (ventimila\00);
- 15) nominare, se richiesto, l'organo di controllo;
- 16) decidere la trasformazione,
ne, fusione e scissione della Società;
- 17) decidere la liquidazione
ne della Società e nominare i liquidatori e determinare il loro
compenso;
- 18) decidere
re aumenti di capitale della Società, ad eccezione dei casi sta-
bili-
ti dagli articoli 2482 bis e 2482 ter del cod.civ., sino alla r-
icostituzione del capitale originario;
- 19) Decidere tutte le modifi-
che dello statuto sociale della Società

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'aumen-
to del capitale sociale che prevedano il pagamento di unpre-
zzo per la partecipazione di nuova emissione (inclusivo de
valore-
re nominale più il sovrapprezzo) dovranno essere deliberati
con il voto unanime di tutti i soci

- 9) Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con
modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissen-
zienti. Le modalità di voto vengono approvate dall'assemblea,
su proposta del presidente, a maggioranza dei presenti. Le de-
liberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale sotto-
scritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se ri-
chiesto dalla legge. Le modificazioni dell'atto costitutivo e
del presente Statuto devono constare da verbale redatto dal No-
taio.

ARTICOLO 10 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

- 1) La Società è amministrata da due amministratori con poteri con-
giunti o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre
consiglieri.
- 2) Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in ca-
rica per il periodo stabilito dai soci all'atto della loro no-
mina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della
carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili. In
caso di nomina a tempo determinato, il loro incarico cessa alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La cessazione
degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricosti-
tuito.
- 3) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-
stratori gli altri provvedono a sostituirli entro il termine
perentorio di trenta giorni; in tale periodo l'amministratore
superstite potrà esercitare solo atti di
ordinaria amministrazione ed dovrà convocare l'assemblea entro
45 giorni per la ratifica della nomina. Gli amministratori così
nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che
provvede alla ratifica o alla sostituzione. Gli amministratori
così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto
della loro nomina.
- 4) Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli ammini-
stratori, decade l'intero organo amministrativo. In tal caso
gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assem-
blea perché provveda al rinnovo dell'organo amministrativo.

- 5) L'Assemblea dei soci che nomina l'organo amministrativo, delibera anche in merito ai compensi agli amministratori; in mancanza di delibera esplicita di determinazione dei compensi, questi si considerano nulli e pari a zero.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento, e nomina, anche all'infuori dei suoi componenti, un segretario.
- 2) Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante deliberazione collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- 3) Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove ed è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o mediante posta elettronica, spedita almeno otto giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai membri dell'organo di controllo in caso di esistenza dello stesso, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed ai membri dell'organo di controllo se nominato.
- 4) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le stesse vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 12 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 1) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, sia ordinaria che straordinaria, nulla escluso ed eccettuato, fatto salvo quanto stabilito dalla legge o dal presente statuto.
- 2) Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.
- 3) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un organo di controllo, esso esercita anche la revisione legale dei conti, ed è regolato e funzionante a norma di legge.

ARTICOLO 14 ESERCIZI SOCIALI E BILANCI O UTILI

- 2) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

- 3) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 4) La rimanente parte di utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

ARTICOLO 15 FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

- 1) La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Resta peraltro inteso che la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento -, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.
- 2) La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.. La decisione di emissione di titoli di debito spetta all'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 16 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- 1) Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente Statuto, allo scioglimento della Società, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i relativi poteri.
- 2) La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Si applica in tal caso l'articolo 2487 TER del codice civile. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ARTICOLO 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, il liquidatore, o fra detti organi o i membri di tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e dell'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica ritualmente e secondo diritto. Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale ai

sensi dell'art. 838bis c.p.c.

I compensi da attribuirsi al Collegio Arbitrale non dovranno essere di misura superiore a quella minima prevista per i compensi degli avvocati.

- 2) Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.